



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Disegno di legge provinciale “Legge collegata alla stabilità 2021”

Relazione finanziaria

Capo I - Disposizioni in materia di semplificazione

Art. 1 Modificazioni della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa 1992)

Impatto organizzativo-procedurale

Comma 1 - Nessun impatto sotto il profilo procedurale.

Comma 2 - La modifica prevista intende garantire maggiore certezza dell'attività amministrativa e accelerazione dei tempi di conclusione del procedimento.

Commi 3, 4 e 5 - Le modifiche intendono garantire il rispetto dei termini procedurali, nonché la piena operatività del silenzio assenso. Gli atti tardivi resi dopo la chiusura dei lavori della conferenza di servizi, dopo la scadenza del termine per l'assunzione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività in caso di SCIA, nonché nelle ipotesi di silenzio assenso nei procedimenti ad istanza di parte, sono ora inefficaci ex lege.

Comma 6 - Vengono concessi più giorni alle amministrazioni procedenti per assumere le proprie determinazioni, nel caso di presentazione di osservazioni da parte del soggetto interessato, cui sia stato comunicato un preavviso di diniego.

Impatto finanziario

La norma non ha riflessi finanziari sul bilancio provinciale in quanto attiene a disposizioni di natura ordinamentale.

Capo II - Disposizioni in materia di personale

Art. 2 Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 1997 (legge sul personale della Provincia 1997)

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

La norma non ha riflessi finanziari sul bilancio provinciale in quanto attiene a disposizioni di natura ordinamentale.

Art. 3 Modificazioni dell'articolo 12 (Misure per il superamento del precariato) della legge provinciale 3 agosto 2018, n. 15

Impatto organizzativo-procedurale

Sotto il profilo organizzativo le strutture competenti in materia di assunzioni dovranno operare la verifica dei requisiti delle persone che si iscrivono ai concorsi con quote riservate. Detta attività viene assorbita nella capacità operativa già presente negli uffici e non richiede ulteriore personale.

Impatto finanziario

Le assunzioni saranno disposte nell'ambito degli attuali contingenti, previo superamento di concorso pubblico, con riserva di posti non superiore al 50 per cento ai titolari di contratto di lavoro flessibile. I limiti di spesa stabiliti, ai sensi dell'art. 63 della legge provinciale 7 del 1997, con la legge di stabilità n. 16/2020, includono la spesa per tutte le assunzioni autorizzabili nel triennio 2021-2023, comprese quelle cui si riferisce il presente articolo.

I potenziali beneficiari della stabilizzazione sono 62 soggetti come indicato nella seguente tabella

CATEGORIA	LIVELLO	NR CANDIDATI con Requisiti	SPECIFICAZIONE
B	Base	3	3 OPERATORE SERV. AUSILIARI
B	Evoluto	3	2 CUOCO SPECIALIZZATO 1 COADIUTORE AMMINISTRATIVO
C	Base	16	11 ASS. AMMINISTRATIVO/CONTABILE 2 ASS. SOCIO/ASSISTENZIALE 6 ASS. STORICO/CULTURALE 1 ASS. TECNICO/SANITARIO-AMBIENTALE
C	Evoluto	1	1 COLL. AMMINISTRATIVO/CONTABILE
D	Base	39	2 FUNZ. AMMINISTRATIVO/COMUNICAZIONE 1 FUNZ. AGRONOMO/AMBIENTALE/FORESTALE 18 FUNZ. ECONOMICO/FINANZIARIO 2 FUNZ. STORICO/CULTURALE 3 FUNZ. AMMINISTRATIVO/ORGANIZZATIVO 13 FUNZ. TECNICO
totale		62	

La Giunta, nell'ambito della previsione normativa in esame, assumerà le decisioni in merito alle modalità, alle tempistiche e alla quantificazione del personale da stabilizzare.

Si ribadisce che l'eventuale stabilizzazione non avrà alcun effetto sulla spesa, poiché le relative assunzioni rientreranno in ogni caso tra le coperture del turn-over già autorizzate nella spesa complessiva di personale.

Capo III - Disposizioni in materia di istruzione

Art. 4 Inserimento dell'articolo 38 bis (Proroga delle graduatorie del comparto scuola) nella legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

L'emergenza sanitaria in atto ha rallentato l'avvio delle procedure concorsuali nell'ambito del comparto scuola. Con la norma in esame vengono estesi i termini di validità delle graduatorie per le assunzioni a tempo determinato ed indeterminato fino all'approvazione di nuove graduatorie e comunque non oltre il 31 agosto 2022. Non vi è pertanto alcun impatto finanziario.

Art. 5 Modificazioni dell'articolo 18 (Personale educativo e scolastico degli enti locali) della legge provinciale 5 agosto 2016, n. 14

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

Nell'ambito delle procedure concorsuali per la stabilizzazione del personale educativo e scolastico degli enti locali, viene estesa la possibilità, già prevista per il 2017, di riservare una parte dei posti messi a concorso per il personale che abbia già lavorato nell'ente che bandisce il concorso (almeno tre anni di contratto a tempo determinato nel corso degli ultimi otto anni). La norma non ha pertanto alcun impatto finanziario.

Art. 6 Modificazioni dell'articolo 24 (Misure per la stabilizzazione del personale dei nidi d'infanzia e delle scuole dell'infanzia) della legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 18

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

Nell'ambito delle misure per la stabilizzazione del personale dei nidi d'infanzia e delle scuole dell'infanzia, si vanno ad ampliare i termini già previsti dalla norma vigente estendendo tale opportunità fino al 31/12/2021 e cioè la possibilità di assumere a tempo indeterminato personale che abbia già lavorato presso l'ente per almeno tre anni (anche non continuativi) nel corso degli ultimi otto anni. In questo modo non solo viene ridotto il ricorso a contratti a termine e vengono valorizzate le professionalità acquisite dal personale a tempo determinato, ma vengono anche ridotti i costi per i comuni che gestiscono i nidi in via diretta (Trento, Rovereto, Arco, Riva, Mori, Borgo Valsugana, Levico e Pergine, per un totale di 18 nidi). La norma non ha pertanto alcun impatto finanziario sul bilancio provinciale.

Art. 7 Modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006) e dell'articolo 50 della legge provinciale 20 giugno 2016, n. 10, relativo all'istruzione

Impatto organizzativo-procedurale

L'impatto riguarda la predisposizione degli atti necessari per l'attivazione delle procedure per l'affidamento del servizio di interscuola a soggetti privati.

Impatto finanziario

Il comma 1 è volto a consentire alla Provincia di affidare a soggetti privati le attività di interscuola attualmente svolte dai docenti. Tale disposizione non comporta maggiori oneri a carico del bilancio provinciale in quanto, i maggiori oneri per l'affidamento del servizio a soggetti esterni saranno compensati dai minori fabbisogni di personale docente conseguenti al venir meno dell'affidamento delle attività di interscuola ai docenti medesimi e conseguentemente il comma in esame non comporta maggiori spese a carico del bilancio provinciale.

Per l'anno scolastico in corso, nella scuola primaria per la sorveglianza mensa e interscuola l'ammontare delle risorse assegnato (delibera n. 377 del 20/03/2020) è stato calcolato per plesso e per gruppi di 25 studenti, prescindendo dalle classi effettive di appartenenza, e inoltre è stato garantito nel limite complessivo di 5500 ore settimanali (corrispondenti a 250 posti per 22 ore settimanali). La richiesta avanzata dalle scuole è risultata superiore (corrispondente a 328 posti) e pertanto si è proceduto alla riparametrazione delle quote su base proporzionale. Il fabbisogno complessivo è stato coperto dalle scuole attraverso la flessibilità d'organico complessivamente concessa per ogni Istituto comprensivo.

Nella scuola secondaria di primo grado invece, dall'anno scolastico 2016/2017 nella formazione degli organici la Giunta stabilisce la dotazione con quote parametriche che tengono conto di una serie di elementi quali il numero delle ore di attività facoltativa e il numero degli studenti che vi risultano iscritti, il numero degli studenti stranieri, i DSA in fascia B e gli studenti che non si avvalgono della religione cattolica. Per l'anno scolastico in corso a tal fine sono state concesse un numero totale di 16 cattedre.

Costo docenti per mensa:

primaria 250 docenti euro 10.500.000

secondaria 16 docenti euro 672.000

fatto salvo le ore che vengono coperte con risorse proprie delle scuole.

Con l'eventuale esternalizzazione del servizio di sorveglianza mensa si avrebbe un risparmio approssimativo del 50% posto che a fronte di un costo medio di un docente provinciale di oltre 50 euro l'ora, il corrispondente finanziamento per l'erogazione del servizio di assistenza educativa scolastica in convenzione concesso per il periodo settembre - agosto (pari a complessive 33 settimane di attività didattica) avviene sulla base del compenso orario omnicomprensivo pari a euro 26,00.

I rimanenti commi non hanno riflessi finanziari sul bilancio provinciale in quanto attengono a disposizioni di natura ordinamentale.

Capo IV - Disposizioni in materia di salute e politiche sociali

Art. 8 Modificazioni della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (Tutela della salute in provincia di Trento)

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

Il comma 4 attiene l'organizzazione complessiva dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari. Presto atto che l'attuale modello organizzativo sperimentale dell'APSS ha generato in questi anni di sperimentazione costi aggiuntivi per circa 30 milioni annui, le nuove direttive che saranno approvate dalla Giunta provinciale per la definizione, da parte della nuova direzione di APSS, della struttura organizzativa aziendale volta alla territorializzazione dell'assistenza sanitaria, prevederanno che la nuova organizzazione non potrà comportare oneri aggiuntivi rispetto all'attuale volume di risorse finalizzati all'APSS.

Art. 9 Modificazioni della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (legge provinciale sull'agricoltura sociale e sulle strade tematiche 2001)

Impatto organizzativo-procedurale:

Nessuno.

Impatto finanziario:

La norma non ha riflessi finanziari sul bilancio provinciale in quanto attiene a disposizioni di natura ordinamentale.

Art. 10 Modificazione dell'articolo 4 della legge provinciale 12 febbraio 2020, n. 1 (Interventi a sostegno dei coniugi separati o divorziati in difficoltà)

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

La norma in esame è volta ad estendere l'accesso agli interventi di assistenza già presenti nella rete dei servizi non generando quindi alcun impatto finanziario.

Art. 11 Modificazione dell'articolo 26 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, in materia di servizi sospesi a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno

Impatto finanziario

Al fine di garantire la continuità dei servizi è necessario garantire la flessibilità prevista nella prima fase del pandemia in ordine all'eventuale sospensione dei servizi al verificarsi di casi di positività tra gli utenti e tra gli operatori dei servizi. Si rende pertanto necessario rimuovere i riferimenti alle norme nazionali di sospensione dei servizi, al fine di poter applicare gli elementi di flessibilità nella gestione dei rapporti contrattuali, anche nella seconda fase pandemica nella quale i servizi sono attivi, ma possono avere bisogno di sospensioni e rimodulazioni temporanee per far fronte ai bisogni di operatori ed utenti. Dal punto di vista finanziario si rileva come i rapporti contrattuali siano già definiti nell'ambito delle risorse autorizzate in bilancio per tali finalità. La norma non comporta quindi ulteriori oneri a carico del bilancio provinciale.

Art. 12 Modificazioni dell'articolo 5 della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 (legge provinciale sul volontariato 1992)

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

Con la norma in esame viene estesa la possibilità di applicare anche ad ulteriori fattispecie lo strumento delle convenzioni in luogo delle attuali modalità di finanziamento (concessioni di contributi); conseguentemente l'articolo non ha impatto finanziario.

Art. 13 Modificazioni dell'articolo 63 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)

Impatto organizzativo-procedurale

Con riferimento al comma 2 è necessario predisporre la deliberazione di Giunta che definisce i criteri, i requisiti e le condizioni necessari per la realizzazione dei progetti di locazione riferiti a "forme di coabitare collettivo".

Potrà essere previsto – se indicato nella predetta deliberazione - un ruolo di accompagnamento o coordinamento dei progetti da parte della Provincia.

Impatto finanziario:

La norma non ha riflessi finanziari sul bilancio provinciale in quanto attiene a disposizioni di natura ordinamentale.

Capo V - Disposizioni in materia di enti e società

Art. 14 Modificazione dell'articolo 5 della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 (legge provinciale sugli usi civici 2005)

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

La norma non ha riflessi finanziari sul bilancio provinciale in quanto attiene a disposizioni di natura ordinamentale. In particolare prevede che l'ASUC eletta provveda all'amministrazione dei beni di uso civico, subentrando al comune in tutti i rapporti attivi e passivi in essere, a decorrere dal novantesimo giorno successivo a quello in cui è effettuata la consultazione (anziché dal primo giorno dell'anno successivo). Con tale modifica, anche qualora la consultazione avvenga nei primi mesi dell'anno, l'ASUC eletta può subentrare al comune senza attendere l'anno successivo.

Art. 15 Modificazioni dell'articolo 18 bis della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, e dell'articolo 75 quater della legge sul personale della Provincia 1997, in materia di razionalizzazione delle società pubbliche

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

La norma attiene a disposizioni volte alla razionalizzazione della spesa di personale di società a controllo pubblico e quindi potenzialmente ha impatto finanziario positivo.

Art. 16 Modificazione della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario:

La norma non ha riflessi finanziari sul bilancio provinciale in quanto attiene a disposizioni di natura ordinamentale.

Art. 17 Inserimento dell'articolo 13bis nella legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)

Impatto organizzativo-procedurale

Ogni anno andranno acquisiti presso i diversi soggetti coinvolti i nominativi dei rappresentanti da convocare ai fini dell'indizione della conferenza. Indetta la conferenza, dovrà essere assicurato il regolare funzionamento della stessa (predisposizione eventuale regolamento interno, indizione, preparazione e coordinamento dei lavori e verbalizzazione sedute).

Impatto finanziario

La conferenza è intesa come una conferenza di carattere conoscitivo/informativo per la cui partecipazione non è prevista la corresponsione di alcun gettone di presenza nè rimborsi spesa. La proposta normativa pertanto non ha impatto finanziario sul bilancio provinciale.

Art. 18 Misure per il finanziamento di investimenti strategici

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

La norma ha natura programmatica.

Capo VI - Disposizioni in materia di attività economiche

Art. 19 Modificazione dell'articolo 14 (Misure di semplificazione in materia di contributi alle imprese) della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

Ai sensi del comma 2 dell'art. 15 della legge provinciale 6 del 1999 le convenzioni in essere non prevedono oneri a carico della Provincia, conseguentemente l'articolo in esame non ha impatto finanziario sul bilancio provinciale.

Art. 20 Modificazioni della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999)

Impatto organizzativo-procedurale

La norma volta a semplificare le procedure di concessione e di controllo da parte della Provincia in relazione all'attività svolta da Confidi e da Trentino Sviluppo comporta una riduzione dell'attività istruttoria a carico delle strutture competenti.

Impatto finanziario

La norma non ha riflessi finanziari sul bilancio provinciale in quanto attiene a disposizioni di natura ordinamentale.

Art. 21 Modificazioni della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19 (legge provinciale sui campeggi 2012)

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

La norma non ha riflessi finanziari sul bilancio provinciale in quanto attiene a disposizioni di natura ordinamentale.

Art. 22 Modificazione dell'articolo 76 della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010)

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

La norma non ha riflessi finanziari sul bilancio provinciale in quanto attiene a disposizioni di natura ordinamentale.

Capo VII - Disposizioni in materia di gestione del territorio

Art. 23 Modificazioni della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale 2008)

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

La norma non ha riflessi finanziari sul bilancio provinciale in quanto attiene a disposizioni relative alla pianificazione urbanistica.

Art. 24 Disposizioni in materia di utilizzo dei canoni ambientali previsti dall'articolo 1 bis 1, comma 15 quater, lettera e) della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni in materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico e altre disposizioni connesse)

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

La norma non ha riflessi finanziari sul bilancio provinciale in quanto è volta unicamente a consentire una diversa finalizzazione dei canoni ambientali.